

# COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Num. Delibera:</b> 26  <b>Data:</b> 31/05/2021	<b>Oggetto:</b> MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE
---	--

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno, del mese di maggio alle ore 21:17, Consiglio Comunale da remoto, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

ROSA PRIMIANO	P	MAZZOTTI LORIS	R
SPINELLI DOMENICA	P	FABBRI GIANLUCA	R
UGOLINI GIANLUCA	P	PECCI ANNA	R
BIANCHI ROBERTO	P	LEONARDI ALESSANDRO	A
SANTONI GIULIA	R	INNOCENTINI ENRICA	R
PAZZAGLIA ANNA	R	PAOLUCCI CRISTIAN	R
CODECÀ GAIA CECILIA	R	TALACCI ROBERTA	P
ALUIGI STEFANO	R	MORETTA STEFANO	A
BOSCHETTI BEATRICE	R		

**P:** Presente; **R:** in collegamento remoto; **A:** assente

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.  
Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

La seduta è urgente.

**OGGETTO:**

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**Premesso che:**

- l'articolo 1, comma 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019, stabilisce che a decorrere dal 1<sup>^</sup> gennaio 2021 i comuni istituiscono il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- all'art. 1, commi da 817 a 836, della legge 160 del 27 dicembre 2019, è contenuta la disciplina del canone sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della legge 160 del 27 dicembre 2019, stabilisce che, a decorrere dal 1<sup>^</sup> gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- all'art. 1, commi da 838 a 845, della legge 160 del 27 dicembre 2019, è contenuta la disciplina del canone sopra richiamato;

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 in data 30/03/2021, esecutiva, è stato approvato il regolamento sul canone unico patrimoniale;

Richiamato l'art. 1, comma 821, della legge 160/2019, inerente la disciplina della potestà regolamentare degli enti locali in materia di canone unico patrimoniale, ed in particolare la lettera f), la quale demanda al regolamento *"le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847"*;

Visto l'articolo 60 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale, il quale prevede quanto segue:

**Articolo 60 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
  - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
  - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
  - e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
  - f) i passi carrabili ed i divieti di sosta indiscriminati;
  - g) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
  - h) vasche biologiche;
  - i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
  - k) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
  - l) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
  - m) le occupazioni realizzate dalle ditte esecutrici di appalti pubblici svolti per conto del Comune.
  - n) per eventi o manifestazioni di pubblico interesse e/o di promozione del territorio individuati di volta in volta con provvedimento della Giunta comunale.
2. La Giunta Comunale può altresì stabilire esenzioni a favore di determinate categorie di occupazioni in considerazione della necessità di attuare interventi di sostegno economico per contrasto all'emergenza COVID-19.

Visti:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL 31/05/2021

- L'articolo 181, comma 1, del d.l. 34/2020, il quale ha esonerato dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 le imprese di pubblico esercizio dal pagamento dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche, prevedendo altresì al comma 4 che *A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*
- l'art. 30, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 c.d. "Sostegni" "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" con il quale, in modifica dell'art. 9-ter del d.l. 137/2020 (nuovi commi 2 e 3) estende:
  - al 30 giugno 2021 l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche le imprese di pubblico esercizio (comma 2)
  - al 31 dicembre 2021 l'esonero dalla preventiva autorizzazione di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 della posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali de hors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991;

Ricordato che la Giunta comunale, con deliberazione n. 34 in data 30/03/2021., ha già disposto l'esonero dal pagamento del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 a favore delle imprese di pubblico esercizio, estendendo quindi l'orizzonte temporale dell'agevolazione già prevista dall'art. 30, comma 1, del d.l. 341/2021;

Attesa la necessità di introdurre concrete misure volte a favorire la ripresa dell'economia, ed in particolare del settore dei pubblici esercizi, duramente colpiti dalla crisi sanitaria indotta dal COVID, che abbiamo un orizzonte temporale più ampio rispetto a quelle già previste dal legislatore, al fine di dare certezza agli operatori nelle scelte di medio periodo, anche in relazione ai costi da sostenere per l'installazione di de hors, strutture amovibili, ecc. per la fruizione di spazi all'aperto;

Ritenuto quindi, alla luce di quanto sopra, prevedere l'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per un periodo di cinque anni dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 a favore delle occupazioni realizzate da parte:

- dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991;
- delle attività artigianali aventi ad oggetto la produzione di cibi da asporto con somministrazione non assistita

per l'installazione di strutture amovibili, quali de hors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all'esercizio dell'attività;

Ritenuto quindi di modificare l'art. 60 del Regolamento sopra citato, inserendo una nuova ipotesi di esonero rubricata alla lettera o) come segue:

1. Sono esenti dal canone:

- o) *le occupazioni realizzate da parte dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 e delle attività artigianali aventi ad oggetto la produzione di cibi da asporto con somministrazione non assistita, per l'installazione di strutture amovibili, quali de hors, pergotende, gazebo e simili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all'esercizio dell'attività, anche se già esistenti alla data del 31/12/2020. Tale esenzione spetta limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025*

Ritenuto altresì di disciplinare la validità della autorizzazioni già rilasciate alla data del 1° gennaio 2021, per le quali non era prevista una scadenza, stabilendo che le stesse resteranno in vigore fino al 31/12/2021, data entro la quale dovranno essere rinnovate nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla disciplina regolamentare ed edilizia dell'ente;

Ritenuto quindi di modificare l'art. 78, comma 1, del Regolamento sopra citato, come segue:

Attuale versione	Versione modificata
Le autorizzazioni e le concessioni già rilasciate relative ai	Le autorizzazioni e le concessioni già rilasciate relative ai

prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. I precedenti atti autorizzatori o di concessione nei quali non è indicata la durata, si intendono rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e pertanto scadranno entro il termine previsto dall'art. 10.	prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019, per le quali non era indicata una scadenza, resteranno valide fino al 31 dicembre 2021. Entro tale data dovrà essere presentata richiesta di rinnovo, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
---	---

Ritenuto quindi di modificare il regolamento nei termini sopra indicati;

Tenuto conto che il presente provvedimento determina una minore entrata per il bilancio comunale di € 5.000 circa, la quale viene compensata:

- per l'anno 2021, dai ristori specifici di entrata previsti dal d.l. 41/2021 e dal fondo funzioni fondamentali;
- per le annualità 2022-2025 dall'incremento della tariffa per il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico realizzata con antenne di telefonia mobile, deliberata con atto GC n. 34 del 30/03/2021, per cui resta confermato il gettito previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 pari a € 25.000;

Richiamato l'art. 30, comma 4 del d.l. 41/2021, il quale ha prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Ricordato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

**Visto:**

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;

**DELIBERA**

1. di modificare l'art. 60 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, inserendo la nuova lettera o) di seguito riportata:

1. Sono esenti dal canone:

- o) *le occupazioni realizzate da parte dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991 e delle attività artigianali aventi ad oggetto la produzione di cibi da asporto con somministrazione non assistita, per l'installazione di strutture amovibili, quali dehors, pergolende, gazebo e simili, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni funzionali all'esercizio dell'attività, anche se già esistenti alla data del 31/12/2020. Tale esenzione spetta limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;*
- 2) di stimare la minore entrata per il bilancio comunale, determinata sulla base delle occupazioni in essere le quali, per effetto del presente provvedimento, godrebbero dell'esenzione, in € 5.000,00 circa;
  - 3) di dare atto che il minor gettito di cui al punto 2) viene coperto
    - per l'anno 2021, dai ristori specifici di entrata previsti dal d.l. 41/2021 e dal fondo funzioni fondamentali;
    - per le annualità 2022-2025 dall'incremento della tariffa per il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico realizzata con antenne di telefonia mobile, deliberata con atto GC n. 34 del 30/03/2021, per cui resta confermato il gettito previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 pari a € 25.000;
  - 4) di modificare l'art. 78, comma 1, del Regolamento, come segue:

*Le autorizzazioni e le concessioni già rilasciate relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019, per le quali non era indicata una scadenza, resteranno valide fino al 31 dicembre 2021. Entro tale data dovrà essere presentata richiesta di rinnovo, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.*

- 5) di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- 6) di dare mandato al responsabile dell'area servizi finanziari di predisporre e pubblicare sul sito internet istituzionale la versione aggiornata del regolamento;
- 7) di trasmettere la presente proposta di deliberazione all'organo di revisione economico finanziaria, ai fini del rilascio del parere previsto dall'art. 239 del d.lgs. 267/2000;
- 8) di trasmettere copia della deliberazione alla concessionaria del servizio società I.C.A. srl per l'applicazione del tributo;
- 9) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- 10) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18.05.2021;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 21/05/2021 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 21/05/2021 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;

Illustra la proposta l'Assessore Gianluca Ugolini, seguono i seguenti interventi:

Consigliere Talacci Roberta;

Assessore Ugolini Gianluca;

Consigliere Paolucci Criustian;

Consigliere Talacci Roberta;

Assessore Ugolini Gianluca;

Consigliere Paolucci Criustian;

Assessore Ugolini Gianluca;

Sindaco Spinelli Domenica;

Dato atto che la verbalizzazione integrale della Seduta risulta da registrazione acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con nota prot. n. 13045/2021 in formato digitale ed inviata per conservazione sostitutiva al Polo Archivistico Regionale dell' Emilia Romagna (PARER);

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 0
- contrari: n. 0

- favorevoli: n. 14

**DELIBERA**

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che : *"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."*

Con il seguente risultato della votazione:

- astenuti: n. 0
- contrari: n. 0
- favorevoli: n. 14

**DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente.

La seduta termina alle ore 23:09.

**COMUNE DI CORIANO**  
**PROVINCIA DI RIMINI**

Proposta nr. 28 del 18/05/2021

Delibera nr. 26 del 31/05/2021

Deliberazione C.C. ad oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 21.05.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

# COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 28 del 18/05/2021

Delibera nr. 26 del 31/05/2021

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 21.05.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI CORIANO**  
PROVINCIA DI RIMINI

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 26 del 31/05/2021**

OGGETTO:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO  
PATRIMONIALE**

Letto e sottoscritto.

FIRMATO  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
ROSA PRIMIANO

FIRMATO  
IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*